

Allegato "A" al n. 7396 di Raccolta

## STATUTO

### ART. 1

#### DENOMINAZIONE

E' costituita la "CAMERA TRIBUTARIA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI DELLA PROVINCIA DI MILANO"

### ART. 2

#### SEDE

La CAMERA TRIBUTARIA ha sede in Milano, Corso Garibaldi, 72/1.

### ART. 3

#### OGGETTO

La Camera non ha alcuna finalità di lucro, mira alla valorizzazione della figura dell'Avvocato Tributarista, e volge la sua azione per lo studio, l'approfondimento delle leggi sostanziali e di procedura nel settore tributario in ogni sua manifestazione , secondo i principi della Costituzione Italiana e dell'ordinamento giuridico.

Essa promuove ogni iniziativa per l'attuazione di quanto esposto nel comma precedente, nell'interesse degli esercenti la professione di avvocato e procuratore nel campo tributario, della Giustizia Tributaria e della tutela del diritto di difesa del contribuente.

La Camera Tributaria persegue altresì:

A) La formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale degli iscritti;

B) Le iniziative di studio, editoriali, di ricerca, di dibattito sulle problematiche di carattere tributario.

#### ART. 4

##### DURATA

La Camera Tributaria ha durata indeterminata, ma può sciogliersi in ogni momento per volontà degli associati o per altre ragioni stabilite dal presente Statuto o dalla Legge.

L'esercizio sociale ha durata annuale a partire dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Il primo esercizio sociale chiuderà al 31 dicembre 1994.

#### ART. 5

##### AUTONOMA

La Camera ha carattere apolitico ed opera in piena autonomia ed indipendenza da qualsiasi Ente, Associazione e Potere pubblico o privato.

#### ART. 6

##### SOCI

Possono aderire alla CAMERA TRIBUTARIA, in qualità di soci, tutti gli Avvocati e Procuratori legali esercenti abitualmente la professione nel settore del diritto tributario. Possono aderire altresì i Patrocinatori Legali che svolgono il praticantato presso uno studio legale tributario.

#### ART. 7

##### FONDO SOCIALE

Il fondo sociale è costituito :

- a) dai contributi degli iscritti e dai beni con essi acquistati
- b) dai beni , contributi e provvidenze da chiunque versati o conferiti alla Camera, purchè nel rispetto della Legge.

In caso di scioglimento, il fondo sarà devoluto secondo delibera assembleare, in favore di Enti o Associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli della Camera Tributaria.

## ART. 8

### ORGANI

Sono organi della Camera Tributaria:

- a) L'Assemblea Generale dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- d) Il Collegio dei Provibiri.

Nessuna delle relative cariche è retribuita.

## ART. 9

### ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria è costituita da tutti gli associati in regola col pagamento dei contributi e si tiene nella sede della Camera Tributaria o in altra sua sede anche temporanea.

L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga il Consiglio Direttivo; inoltre, quando almeno un quinto degli iscritti ne faccia richiesta scritta formulando l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata con ordine del giorno mediante avviso individuale, almeno dieci giorni prima, salvo i casi di eccezionale urgenza. In quest'ultima ipotesi, la convocazione potrà essere attivata anche mediante affissione di appositi avvisi presso la sede della Camera Tributaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Il socio può farsi rappresentare anche per delega, ma ogni associato non può riceverne più di due. Le deleghe non possono essere conferite a componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria delibera:

A) l'Approvazione del bilancio;

B) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Provibiri;

L'Assemblea Straordinaria delibera:

A) la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;

B) lo scioglimento della Camera e la destinazione dell'eventuale fondo di cui all'art. 7 comma II.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, in entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## ART. 10

### CONSIGLIO DIRETTIVO

Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti a scrutinio segreto dell'Assemblea ordinaria, e dura in carica tre anni. Potrà

altresi procedersi a votazione palese, salvo dissenso anche di un solo socio.

Ciascuno degli iscritti potrà candidarsi a componente del Consiglio Direttivo. In sede di votazione non può essere espresso un numero di preferenze superiore a cinque.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Segretario, il Tesoriere e l'Addetto Culturale.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) Convoca le Assemblee;
- b) Attua le deliberazioni della Assemblea;
- c) Esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa secondo i fini della Camera Tributaria;
- d) Delibera sulle domande di ammissione alla Camera Tributaria;
- e) Amministra il Patrimonio Sociale e redige il bilancio di esercizio;
- f) Determina la quota associativa annua.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non presenziano le riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, decadono dalla carica di diritto.

Le sedute del Consiglio sono indette almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente, su sua decisione o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso, comunque con comunicazione scritta a tutti i componenti, fatta a mezzo raccomandata da spedirsi almeno cinque

giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione del Consiglio potrà essere effettuata anche a mezzo telegramma , o fax.

Il Consiglio può deliberare senza formalità di convocazione qualora sia integralmente costituito.

Le sedute si terranno nella sede della Camera Tributaria o diversa sede da indicarsi.

In caso di dimissioni, morte o altro impedimento all'esercizio della carica di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione.

In caso di dimissioni o decadenza contemporanea dell'intero Consiglio Direttivo, o di almeno tre componenti dello stesso, il Presidente, o chi ne fa le veci, indice immediatamente L'Assemblea per procedere alle sostituzioni, limitandosi nel frattempo, alla ordinaria amministrazione della Camera Tributaria.

## ART. 11

### PRESIDENTE E VICE

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente la Camera Tributaria, ha potere di firma per essa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, curandone l'attuazione delle deliberazioni, senza autonomia decisionale.

Nei casi di particolare urgenza il Presidente , nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, può decidere autonomamente salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente, in caso di assenza

o impedimento di quest'ultimo.

#### ART. 12

##### SEGRETARIO

Il Segretario del Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente o il Vice Presidente nell'esercizio delle loro funzioni, redige i verbali di riunione del Consiglio, curandone la tenuta in apposito registro.

#### ART. 13

##### TESORIERE

Il Tesoriere della Camera Tributaria tiene i registri sociali, provvede agli incassi, esegue i pagamenti relativi alla ordinaria amministrazione, nonché quelli deliberati, redige e sottoscrive il rendiconto e tiene la cassa sociale.

#### ART. 14

##### ADETTO CULTURALE

Le funzioni dell'Addetto Culturale saranno discrezionalmente determinate dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 15

##### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea. Il Presidente viene eletto al suo interno dai componenti l'organo.

Esso è composto da tre membri, scelti tra gli associati, e dura in carica tre anni.

I revisori controllano l'amministrazione della Camera Tributaria, accertano la regolare tenuta della contabilità e redigono la relazione ai

bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'Assemblea.

## ART. 16

### COLLEGIO DEI PROVIBIRI

Il Collegio dei Provibiri è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente viene eletto al suo interno dai componenti l'organo.

Esso è composto da tre membri , scelti tra gli associati, e dura in carica tre anni.

Il Collegio giudica quale arbitro irritale, senza formalità di procedura; nel rispetto della imparzialità e del diritto alla difesa:

A) su controversie tra gli associati;

B) su questioni relative alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto;

C) su quelle questioni di cui venga investito dal Consiglio Direttivo in merito alla eventuale esclusione di un associato o alla non ammissione di un nuovo socio.

Le decisioni del Collegio non sono impugnabili.

## ART. 17

### RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualità di iscritto si perde per morte, recesso o per esclusione.

L'iscritto può recedere in ogni momento dalla Camera, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R. e l'efficacia del recesso decorrerà dal momento in cui la comunicazione perverrà al destinatario.

L'esclusione dell'iscritto è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, ovvero per mancato pagamento dei contributi dovuti.



In caso di perdita della qualità di iscritto , nulla è dovuto all'Associato o ai suoi eredi per la propria quota.

#### ART. 18

#### ARBITRATO

Qualsiasi controversia tra gli Associati e la Camera Tributaria, fatte salve le questioni di competenza del Collegio dei Provibiri di cui all'art. 16, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale libero compositore che giudicherà "pro bono et aequo, senza formalità di procedura con decisione con impugnabile.

IL Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri,anche esterni,uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, sarà nominato di comune accordo dai primi; in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di .....

La decisione dovrà essere adottata comunicata alle parti entro 60 giorni del Presidente.

#### ART. 19

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Nel rispetto di quanto previsto nei precedenti articoli 16 e 18, gli Associati si obbligano a non adire per nessun titolo e motivo gli organi della giustizia ordinaria , salvo motivate deroghe preventivamente concesse dal Collegio Direttivo ad insindacabile giudizio di quest'ultimo.

La violazione dell'obbligo di cui sopra potrà comportare l'esclusione dalla Camera Tributaria.

## ART. 20

### RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, sono applicabili le vigenti disposizioni di Legge in materia di associazioni non riconosciute.

/1 Adde " tre a" .Postilla approvata .

f. to Massimo della Campa

f. to Paolo Giuggioli

f. to Francesco Santi

f. to Mario Miscali

f. to Manlio Dozzo

f. to Giuseppe Renzella

f. to Roberto Renzella

f. to Francesco Albertini

f. to Paola Gravano

f. to Renato Colavolpe

f. to Paolo Lepore

f. to Luigi Zumbo

f. to Carmelo Carlizzi

f. to Fabiola Del Torchio

f. to Patrizio Tumietto

f. to Angela Maria Monti

f. to Massimiliano Nicodemo

f. to Elio de Toffol

f. to Gaetano Ragucci

f. to Marco Luigi Brughera

f. to Francesco Tesauro

f. to Fabio Luigi Arrigoni

f. to Federico Giuliani

f. to Claudio Cosa

f. to Fabio Pace

f. to Leonardo Soresi notaio (L.S.)

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, lì 16 dicembre 1993